

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 dicembre 2013

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di dicembre dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Joël FARCOZ

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Renzo TESTOLIN

Marco VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2165** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, COMMA 4, E 53, COMMA 3, DELLA L.R. 26/2012, DELLE NUOVE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, DEI CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE O SOSTANZIALE E DELLA PROROGA DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DEI CONTROLLI IN CUI NON TROVANO APPLICAZIONE LE RELATIVE SANZIONI E REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2401/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili);

visto l'articolo 52, comma 1, della l.r. 26/2012 che prevede la verifica, tramite appositi controlli, della completezza e regolarità degli attestati di certificazione energetica (ACE) e della congruità e coerenza dei dati utilizzati ai fini della redazione degli stessi;

visto l'articolo 52, comma 4, della l.r. 26/2012 che prevede che le modalità di effettuazione dei controlli siano stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

visto l'articolo 53, comma 2, della l.r. 26/2012 concernente le sanzioni per i certificatori energetici che rilasciano l'attestato di certificazione energetica non corretto;

richiamata la propria deliberazione n. 2401, in data 14 dicembre 2012, avente per oggetto l'approvazione, ai sensi degli articoli 52, comma 4, e 53, comma 3, della l.r. 26/2012, delle modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di certificazione energetica degli edifici, dei casi di non correttezza formale o sostanziale e di un periodo di sperimentazione dei controlli in cui non trovano applicazione le relative sanzioni;

richiamata la convenzione quadro tra la Regione e Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni in capo al Centro di Osservazione e Attività sull'energia (COA energia) per il triennio 2013-2015, approvata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 26/2012, con propria deliberazione n. 191, in data 15 febbraio 2013, e sottoscritta dalle parti in data 19 marzo 2013;

richiamata la propria deliberazione n. 463, in data 22 marzo 2013, concernente l'approvazione di un primo piano operativo per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 2 della convenzione quadro di cui sopra, la quale ricomprende, tra le attività in capo al COA energia, l'organizzazione del sistema dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), della l.r. 26/2012, attraverso il supporto alla struttura regionale competente nella gestione degli stessi, declinabile per il 2013 nelle attività di controllo, tra gli altri, degli attestati di certificazione energetica (ACE);

visto l'art. 5, comma 1, della l.r. 26/2012, il quale stabilisce che la Finaosta S.p.A. si avvalga dell'ARPA Valle d'Aosta per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 52, comma 1, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.A. stessa e alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica;

considerato che la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili ha valutato, sulla base della segnalazione effettuata dal COA energia di Finaosta S.p.A. con nota del 10 dicembre 2013, l'opportunità di proporre il prolungamento del periodo di sperimentazione dei controlli sugli attestati di certificazione energetica caricati dai Comuni nell'apposita sezione del Portale Energia fino al 30 giugno 2014, periodo nel quale non troveranno applicazione le relative sanzioni, di cui all'articolo 53, comma 2, della l.r. 26/2012, in considerazione della complessità riscontrata nella fase di avvio dell'attività di controllo, che ha reso necessaria la stesura di un documento integrativo, condiviso con ARPA

Valle d'Aosta, concernente la revisione - conseguente all'esito iniziale della medesima sperimentazione - delle modalità di valutazione dei parametri oggetto di controllo;

tenuto conto che un prolungamento del periodo di sperimentazione dei controlli in cui non trovino applicazione le relative sanzioni di cui all'articolo 53, comma 2, della l.r. 26/2010, consentirebbe una più efficiente verifica della congruità e dell'ottimizzazione dei parametri e delle modalità di controllo adottati;

ritenuto opportuno stabilire, su proposta del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, che il periodo di sperimentazione sia prorogato sino al 30 giugno 2014, trascorso il quale ai controlli dovranno fare seguito le sanzioni previste dalla l.r. 26/2012;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015 a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2013, con decorrenza 1° settembre 2013, e di disposizioni applicative come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Pierluigi Marquis;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare per il motivo indicato in premessa, ai sensi degli articoli 52, comma 4, e 53, comma 3, della l.r. 26/2012, le nuove modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di certificazione energetica degli edifici, i casi di non correttezza formale o sostanziale, secondo l'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, e la proroga del periodo di sperimentazione dei controlli in cui non trovano applicazione le relative sanzioni agli attestati di certificazione energetica caricati dai Comuni nell'apposita sezione del Portale Energia fino al 30 giugno 2014;
2. di revocare la propria deliberazione n. 2401 in data 14 dicembre 2012, avente per oggetto "Approvazione, ai sensi degli articoli 52, comma 4, e 53, comma 3, della l.r. 26/2012, delle modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di certificazione energetica degli edifici, dei casi di non correttezza formale o sostanziale e di un periodo di sperimentazione dei controlli in cui non trovano applicazione le relative sanzioni".

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E RELATIVI CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE E SOSTANZIALE

Le modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di certificazione energetica (di seguito ACE) sono distinte in due differenti fasi:

La **FASE 1** è relativa a tutti gli ACE validati dai certificatori e caricati dai Comuni nell'apposita sezione del Portale Energia alla data del 31 marzo 2013. Le modalità di estrazione del campione e di effettuazione dei controlli, nonché i casi considerati di non correttezza formale e sostanziale sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 integrati con le modalità per l'effettuazione del controllo di secondo livello e riportati per completezza al paragrafo 1.

La **FASE 2** è relativa a tutti gli ACE validati dai certificatori a partire dal 1 aprile 2013, nonché agli eventuali ACE, indipendentemente dalla data di validazione, per i quali sia stata inoltrata un'istanza di contributo a valere sulla l.r. 26/2012.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI RELATIVE ALLA FASE 1

a. DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE – FASE 1

Nella fase 1 il campione è composto da 120 ACE, suddivisi in:

- LOTTO 1 (dal 20 luglio 2011 al 30 giugno 2012), composto da 60 ACE;
- LOTTO 2 (dal 1 luglio 2012 al 31 marzo 2013), composto da 60 ACE.

Gli ACE di ogni lotto vengono selezionati secondo i seguenti criteri:

- CRITERIO A – “Fattori di singolarità”: 20 ACE;
- CRITERIO B – “Edifici finanziati a valere su fondi POR FESR 2007/13, concessi con d.G.r. 738 del 31 marzo 2011 e con d.G.r. 966 del 11 maggio 2012”: 20 ACE
- CRITERIO C – “Distribuzione territoriale”: 20 ACE

Il **CRITERIO A** ha lo scopo di portare a controllo gli ACE che presentano degli evidenti segni di singolarità, facilmente desumibili dalle informazioni in essi contenuti.

Tutti gli ACE del lotto in esame sono valutati, in modo automatico, secondo cinque parametri ai quali vengono associati punteggi predefiniti, come di seguito riportato.

1) QUALITA' INVOLUCRO-IMPIANTI

- a. 2 PUNTI se gli indicatori presenti sull'ACE relativi alla qualità dell'involucro e alla qualità degli impianti riportano entrambi il valore "ALTA";
- b. 1PUNTO se uno tra gli indicatori presenti sull'ACE relativi alla qualità dell'involucro e alla qualità degli impianti riporta il valore "ALTA" mentre l'altro ha il valore "BASSA";
- c. 0 PUNTI per le altre condizioni.

2) FABBISOGNO ENERGETICO GLOBALE (EP_{gl})

- a. 3 PUNTI se il valore di EP_{gl} riportato nell'ACE è:
 - per edifici residenziali
 $EP_{gl} > 700 + (0,132 \cdot (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno};$
 - per edifici non residenziali
 $EP_{gl} > 300 + (0,132 \cdot (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^3 \text{ anno};$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

- b. 1 PUNTO se il valore di EP_{gl} riportato nell'ACE è:

- per edifici residenziali

$500 + (0,132 \cdot (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno} < EP_{gl} \leq 700 + (0,132 \cdot (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno};$

- per edifici non residenziali

$200 + (0,132 \cdot (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno} < EP_{gl} \leq 300 + (0,132 \cdot (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno};$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

- c. 0 PUNTI per le altre condizioni.

3) CLASSIFICAZIONI ANOMALE - NUOVI EDIFICI

- a. 4 PUNTI se l'ACE, riferito a un nuovo edificio, riporta una classe energetica F o G;
- b. 1 PUNTO se l'ACE, riferito a un nuovo edificio, riporta una classe energetica D o E;
- c. 0 PUNTI per le altre condizioni.

4) CLASSIFICAZIONI ANOMALE - EDIFICI ESISTENTI

- a. 3 PUNTI se l'ACE, riferito a un edificio esistente, riporta una classe energetica A o A+;
- b. 1 PUNTO se l'ACE, riferito a un edificio esistente, riporta una classe energetica B;
- c. 0 PUNTI per le altre condizioni.

5) FONTI RINNOVABILI

a. 1 PUNTO se l'ACE, riferito a un edificio esistente, riporta un valore di fonti rinnovabili:

- per edifici residenziali

$$EP_{fer} > 150 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno};$$

- per edifici non residenziali

$$EP_{fer} > 75 \text{ kWh/m}^3 \text{ anno};$$

b. 0 PUNTI per le altre condizioni.

La sommatoria dei punti ottenuti verificando i singoli parametri produce un “valore di singolarità” dell'ACE in esame. Sono inseriti nel campione da controllare gli ACE che presentano i “valori di singolarità” più elevati. A parità di valore, la selezione è effettuata, fino al raggiungimento di 20 ACE, a partire da quelli con un valore più alto di EP_{gl} parametrizzato sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl \text{ corretto}} = EP_{gl} - (0,132 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m..

Il **CRITERIO B** ha la finalità di prevedere un controllo degli ACE prodotti nell'ambito dei finanziamenti POR FESR 2007/13, “Audit energetici, su edifici di proprietà degli enti locali, finalizzati alla promozione di interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili” concessi con d.G.r. 738 del 31 marzo 2011 e con d.G.r. 966 del 11 maggio 2012.

Il campione è costituito dagli edifici con destinazione d'uso non residenziale ricadenti nelle classi energetiche migliori. A parità di classe energetica, la selezione è effettuata, fino al raggiungimento di 20 ACE, a partire da quelli con i valori più bassi di EP_{gl} , parametrizzati sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl \text{ corretta}} = EP_{gl} - (0,0125 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m..

Per gli edifici aventi destinazione d'uso E.2 - Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili, non è necessaria alcuna correzione per altitudine.

Il **CRITERIO C** ha lo scopo di individuare un campione di 20 elementi distribuiti territorialmente in modo proporzionale al numero di ACE, caricati dai Comuni sul Portale Energia, relativi alle diverse Comunità Montane.

Gli ACE di ogni Comunità Montana sono ordinati secondo il valore crescente di EP_{gl} , escludendo i 10 ACE con valore minore e i 10 ACE con valore maggiore. Per ogni Comunità Montana, si provvede a effettuare la media aritmetica dei valori di EP_{gl} rimasti. Nel campione da sottoporre a controllo sono inseriti gli ACE con i valori di EP_{gl} appena superiori rispetto al valore medio calcolato, fino a raggiungimento del numero di ACE stabilito per quella Comunità Montana.

Qualora nella selezione del campione, secondo i criteri sopra riportati, siano presenti ACE realizzati per un “intero edificio” o “parte di edificio”, il controllo è effettuato su tutti gli ACE ad esso associati, ma sono conteggiati come un unico elemento del campione.

Tutti i criteri di selezione sopra descritti si applicano all’universo iniziale degli ACE caricati dai Comuni sul Portale Energia. Qualora, nella determinazione del campione secondo uno dei criteri, sia individuato un ACE già selezionato secondo il criterio precedente, questo non concorre al conteggio del numero di ACE da selezionare secondo quel criterio ed è sostituito dall’ACE immediatamente successivo.

b. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FASE 1

SELEZIONE DEGLI ACE

Entro il 14 dicembre 2012, il COA energia seleziona, sulla base dei criteri di cui all’Allegato A - fase 1 della d.G.r. n.2401 del 14 dicembre 2012, i 60 attestati di certificazione energetica (di seguito ACE) costituenti il lotto 1 ed entro il 30 aprile 2013 i 60 ACE costituenti il lotto 2.

TRASMISSIONE A ARPA E AVVISO DEI CERTIFICATORI

COA energia trasmette a ARPA e per conoscenza alla struttura Pianificazione ed efficienza energetica dell’Assessorato Attività produttive e a Ordini e Collegi professionali regionali l’elenco degli ACE selezionati e la documentazione in formato elettronico a essi relativa.

Contestualmente, il COA energia avvisa, tramite posta elettronica certificata, i certificatori energetici che hanno predisposto gli ACE selezionati, riportando i codici identificativi degli ACE oggetto di accertamento, le modalità di effettuazione dei controlli e l’elenco della documentazione che risulta necessario presentare a ARPA per il controllo.

La documentazione da presentare riguarderà in particolare:

- elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato “.pdf” o “.dwg”);
- documentazione fotografica esterna e interna dell’edificio;
- dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);
- documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di centrale, schede tecniche);
- abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
- abaco ponti termici presenti nella struttura;

Il certificatore energetico soggetto a controllo ha a disposizione trenta giorni naturali consecutivi da tale comunicazione per presentare la documentazione richiesta presso ARPA - Area Operativa Energia. È accettata anche la trasmissione di documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite PEC. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del certificatore energetico, ARPA provvede a inviare un sollecito prorogando i termini della presentazione di un massimo di ulteriori quindici giorni.

Decorso inutilmente tale termine, ARPA comunica al COA energia e per conoscenza al certificatore energetico, che non è stato possibile effettuare il controllo sul certificato.

ARPA, sulla base della documentazione pervenuta, avvia il controllo dell'ACE al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dello stesso, secondo quanto riportato nella tabella I, che dovrà essere concluso entro un termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Tali termini si interrompono in caso di richiesta di documentazione integrativa fino al ricevimento della stessa.

Tabella I

Sezione	Modalità di verifica *
Completezza della compilazione dei dati nel software regionale Beauclimat.	Verifica che il file '.sdb' presentato dal certificatore energetico sia compilato in tutti gli elementi costitutivi
Ubicazione ed orografia della zona ove è collocato l'edificio	Controllo, sulla base dei dati catastali, della quota inserita e delle relative ostruzioni legate all'orografia del terreno
Selezione zone termiche e metodologie di calcolo	Verifica documentazione e valutazione su quanto rilevato in caso di eventuale sopralluogo presso l'edificio in esame, per definizione ambiti di applicazione della certificazione energetica
Superficie utile climatizzata e volumi	Calcolo, sulla base della documentazione ricevuta, dei parametri dimensionali dell'edificio e confronto con i dati riportati nell'ACE prodotto dal certificatore energetico
Superfici disperdenti	Calcolo, sulla base della documentazione ricevuta, dei parametri dimensionali dell'edificio e confronto con i dati riportati nel file '.sdb' prodotto dal certificatore energetico
Elementi opachi	Verifica congruità trasmittanze inserite nel file '.sdb' prodotto dal certificatore energetico con valori rilevabili da documentazione delle stratigrafie ed eventualmente da sopralluogo in loco
Elementi trasparenti	Verifica congruità parametri inseriti nel file '.sdb' prodotto dal certificatore energetico rispetto a documentazione fornita ed eventualmente da sopralluogo in loco
Ponti termici	Valutazione metodologia adottata per la considerazione di eventuali ponti termici utilizzati e corretto inserimento nel file '.sdb' prodotto dal certificatore energetico
Impianto per la climatizzazione invernale (se presente)	Verifica tramite schede tecniche e documentazione presentata dal certificatore energetico sul corretto inserimento dei parametri nel file '.sdb'
Impianto per la climatizzazione estiva (se presente)	Verifica tramite schede tecniche e documentazione presentata dal certificatore energetico sul corretto inserimento dei parametri nel file '.sdb'

Impianto per la produzione di acqua calda sanitaria (<i>se presente</i>)	Verifica tramite schede tecniche e documentazione presentata dal certificatore energetico sul corretto inserimento dei parametri nel file '.sdb'
Impianto illuminazione (<i>solo per destinazioni d'uso non residenziali</i>)	Verifica tramite schede tecniche e documentazione presentata dal certificatore energetico sul corretto inserimento dei parametri nel file '.sdb'

Ogni Sezione costituisce elemento fondamentale di verifica della congruità e della coerenza dei dati utilizzati ai fini della redazione dell'attestato di certificazione energetica.

Qualora la documentazione presentata dal certificatore energetico sia insufficiente o non comprensibile è facoltà di ARPA contattare il proprietario e il certificatore per fissare un sopralluogo presso l'edificio oggetto di controllo.

ARPA ricalcola quindi, tramite la stessa versione del software Beauclimat impiegata dal certificatore energetico, il risultato corretto della certificazione energetica dell'edificio.

Nel caso in cui ARPA rilevi gravi anomalie su più parametri della tabella I è sua facoltà non procedere alla verifica puntuale del risultato finale e stabilire direttamente la non correttezza sostanziale dell'attestato di certificazione.

ESITO DEI CONTROLLI E COMUNICAZIONE

In caso di esito positivo, ARPA comunica a COA energia e per conoscenza al certificatore energetico il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.

In caso di esito negativo, con presenza di non correttezza dell'ACE dal punto di vista formale o sostanziale come specificato nell'Allegato C alla d.G.r. n. 2401 del 14 dicembre 2012, ARPA comunica al certificatore energetico il risultato del controllo e fornisce la possibilità di effettuare un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione. Successivamente, ARPA comunica a COA energia e per conoscenza al certificatore energetico il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.

Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare il controllo sul certificato, in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione necessaria nei tempi previsti e nei casi in cui non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, ARPA ne dà comunicazione a COA energia e per conoscenza al certificatore energetico.

Il COA energia, ricevuto il parere tecnico vincolante di ARPA, provvede ad aggiornare lo stato delle contestazioni del certificatore e a richiedere, come previsto dall'art. 53 comma 2 della l.r. 26/2012, in caso di esito negativo, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell'ACE e, nello stesso termine, trasmettere a ARPA la documentazione informatica ad esso relativa.

Il COA energia trasmette periodicamente comunicazione riportante gli esiti dei controlli all'Assessorato Attività produttive e agli Ordini e Collegi professionali regionali.

Qualora il certificatore non ottemperi entro il termine previsto, durante il periodo di sperimentazione stabilito con d.G.r. n. 2401 del 14 dicembre 2012, non saranno applicate immediatamente le sanzioni di cui all'art. 53 comma 2 della l.r. 26/2012. L'attestato errato sarà però mantenuto nel campione da porre sotto esame per essere nuovamente verificato durante i primi controlli del periodo successivo alla sperimentazione.

CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO

ARPA verifica, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, che i valori di prestazione energetica globale e i relativi valori parziali ricalcolati dal certificatore rientrino negli stessi intervalli di tolleranza segnalati in fase di controllo e che le osservazioni puntuali dalla stessa formulate siano state recepite nella redazione del nuovo ACE. Nel caso in cui i nuovi valori di prestazione energetica non rientrino in tali intervalli di tolleranza a causa della diversa versione del software utilizzata ed in casi particolari che lo rendessero opportuno, ARPA può provvedere alla ridefinizione dell'intervallo con la nuova versione del software e sulla base delle nuove condizioni eventualmente sopravvenute.

ARPA trasmette l'esito del controllo di secondo livello al COA energia, che provvede ad informare il certificatore e ad aggiornarne lo stato delle contestazioni.

Il certificatore energetico è tenuto a consegnare il nuovo ACE al proprietario dell'immobile.

c. CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE O SOSTANZIALE – FASE 1

NON CORRETTEZZA FORMALE

Sono da considerarsi casi di non correttezza formale tutti gli errori commessi dal certificatore energetico presenti sull'ACE che non influenzano il risultato di prestazione energetica.

In caso di verifica da parte di ARPA di non correttezza formale il controllo produrrà un esito negativo e il certificatore dovrà presentare nuovo ACE corretto, secondo le modalità previste all'Allegato B alla d.G.r. n. 2401 del 14 dicembre 2012.

NON CORRETTEZZA SOSTANZIALE

È considerato non corretto dal punto di vista sostanziale un attestato di certificazione energetica che:

- Per edifici residenziali:

- riporta un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre quindici kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento;

oppure

- riporta valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva o la produzione di acqua calda sanitaria che si discostano di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre dieci kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.

- Per edifici non residenziali:

- riporta un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre sette kilowattora/metro cubo anno dal valore verificato in sede di accertamento;

oppure

- riporta valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l'illuminazione che si discostano di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre cinque kilowattora/metro cubo anno dal valore verificato in sede di accertamento.

L'ACE è da considerarsi non corretto dal punto di vista sostanziale anche nel caso in cui ARPA rilevi, nell'analisi effettuata sulla base della Tabella I dell'Allegato B alla d.G.r. n. 2401 del 14 dicembre 2012, gravi anomalie nei parametri della stessa, tali da indurre a non procedere alla verifica puntuale del risultato finale e stabilire direttamente la non correttezza sostanziale dell'attestato di certificazione.

L'ACE è da considerarsi non corretto dal punto di vista sostanziale anche nel caso in cui ARPA non abbia potuto effettuare il controllo in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione necessaria nei tempi previsti o non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, per poter completare l'acquisizione dei dati necessari all'effettuazione del controllo.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI RELATIVE ALLA FASE 2

a. DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE – FASE 2

La fase 2 è relativa a tutti gli ACE validati dai certificatori a partire dal 1 aprile 2013, nonché agli eventuali ACE, indipendentemente dalla data di validazione, per i quali sia stata inoltrata un'istanza di contributo a valere sulla l.r. 26/2012. Ogni campione di ACE da controllare viene determinato a cadenza trimestrale ed è composto da 25 ACE. Per il periodo aprile –settembre 2013 è definito un unico lotto da 50 ACE.

Gli ACE di ogni trimestre sono selezionati secondo i seguenti criteri:

CRITERIO A – “Nuovi edifici per i quali è stata inoltrata un'istanza di contributo a valere sulla l.r. 26/2012”; - numero variabile fino a un massimo di 10 ACE;

CRITERIO B – “Fattori di anomalia e distribuzione territoriale”: a completamento del campione.

Il **CRITERIO A** ha lo scopo di controllare gli ACE prodotti per edifici nuovi per i quali sia stata inoltrata un'istanza di contributo a valere sulla l.r. 26/2012.

Il campione è costituito da tutti gli edifici nuovi soggetti a richiesta di contributo ricadenti nelle classi energetiche migliori. A parità di classe energetica, la selezione è effettuata, fino al raggiungimento di un massimo di 10 ACE, a partire da quelli con i valori più bassi di EP_{gl}, parametrizzati sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl\text{ corretta}} = EP_{gl} - (0,0125 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m..

Il **CRITERIO B** ha lo scopo di controllare tutti gli ACE che presentano fattori di anomalia o, in mancanza di questi, con selezione equamente distribuita sull'intero territorio regionale. Tale criterio si applica all'universo dei soli ACE caricati dai Comuni sul Portale Energia nel trimestre di riferimento, ad esclusione di quelli che sono stati sostituiti da un ACE più recente (ove tale informazione sia disponibile al momento della determinazione del campione) o derivanti da una rettifica di un precedente ACE sottoposto a controllo.

Il campione per il trimestre di riferimento è completato con ACE selezionati, nell'ordine, mediante i seguenti fattori:

- Gli ACE relativi a edifici nuovi catalogati in classe energetica F o G.

A parità di valore, la selezione è effettuata a partire da quelli con un valore più alto di EP_{gl} parametrizzato sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl\ corretto} = EP_{gl} - (0,132 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

- Gli ACE relativi a edifici nuovi catalogati in classe energetica A+:

A parità di valore, la selezione è effettuata a partire da quelli con un valore più basso di EP_{gl} parametrizzato sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl\ corretta} = EP_{gl} - (0,0125 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

- Gli ACE relativi a edifici esistenti catalogati in classe energetica A+, A, B:

A parità di valore, la selezione è effettuata a partire da quelli con un valore più basso di EP_{gl} parametrizzato sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl\ corretta} = EP_{gl} - (0,0125 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

- Gli ACE la cui prestazione energetica globale risulta:

- per edifici residenziali:

$$EP_{gl} > 1500 + (0,132*(h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$$

- per edifici non residenziali:

$$EP_{gl} > 400 + (0,132*(h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^3 \text{ anno}$$

A parità di valore, la selezione è effettuata a partire dagli ACE con un valore più alto di EPgl parametrizzato sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl \text{ corretto}} = EP_{gl} - (0,132*(h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

- Gli ACE di ogni Comunità Montana ordinati secondo il valore crescente di EPgl, escludendo i 10 ACE con valore minore ed i 10 ACE con valore maggiore. Per ogni Comunità Montana, si provvede ad effettuare la media aritmetica dei valori di EPgl rimasti. Nel campione da sottoporre a controllo sono inseriti gli ACE con i valori di EPgl appena superiori rispetto al valore medio calcolato, fino a raggiungimento del numero di ACE stabilito per quella Comunità Montana.

Qualora nella selezione del campione, secondo i criteri sopra riportati, siano presenti ACE realizzati per un "intero edificio" o "parte di edificio", il controllo è effettuato su tutti gli ACE a esso associati, ma sono conteggiati come un unico elemento del campione.

Qualora, nella determinazione del campione secondo i criteri successivi al criterio A, sia individuato un ACE già selezionato, questo non concorre al conteggio del numero di ACE da selezionare secondo quel criterio ed è sostituito dall'ACE immediatamente successivo.

b. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FASE 2

TRASMISSIONE AD ARPA E AVVISO DEI CERTIFICATORI

COA energia trasmette ad ARPA l'elenco degli ACE selezionati e la documentazione in formato elettronico a essi relativa. L'elenco viene inviato per conoscenza anche alla struttura.

Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro e a Ordini e Collegi professionali regionali.

Contestualmente, il COA energia avvisa, tramite posta elettronica certificata, i certificatori energetici che hanno predisposto gli ACE selezionati, riportando i codici identificativi degli ACE oggetto di accertamento, le modalità di effettuazione dei controlli e l'elenco della documentazione che risulta necessario presentare a ARPA per il controllo.

La documentazione da presentare riguarderà in particolare:

- elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato “.pdf” o “.dwg”);
- documentazione fotografica esterna e interna dell’edificio;
- dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);
- documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di centrale, schede tecniche);
- abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
- abaco ponti termici presenti nella struttura;

Il certificatore energetico soggetto a controllo ha a disposizione trenta giorni naturali consecutivi da tale comunicazione per presentare la documentazione richiesta presso ARPA - Area Operativa Energia. È accettata anche la trasmissione di documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite PEC.

In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del certificatore energetico, ARPA provvede a inviare un sollecito prorogando i termini della presentazione di un massimo di ulteriori quindici giorni.

Decorso inutilmente tale termine, ARPA comunica al COA energia che non è stato possibile effettuare il controllo sul certificato e l’esito negativo dello stesso.

ARPA, sulla base della documentazione pervenuta, avvia il controllo dell’ACE al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dello stesso. ARPA verifica la correttezza e la ragionevolezza dei dati inseriti nelle diverse sezioni del software Beauclimat al fine di ricalcolare, tramite la stessa versione del software impiegata dal certificatore energetico, la prestazione energetica dell’edificio.

ARPA e COA energia concordano la periodicità di trasmissione dei campioni, le modalità di dettaglio per l’effettuazione dei controlli e il numero minimo di sopralluoghi da effettuare. Tali modalità possono essere oggetto di revisione periodica sulla base dell’esperienza maturata e delle eventuali criticità incontrate.

Il COA energia provvede a dare opportuna conoscenza ai certificatori circa le modalità di effettuazione dei controlli e le relative eventuali variazioni.

Qualora la documentazione presentata dal certificatore energetico sia insufficiente o non comprensibile è facoltà di ARPA contattare il proprietario e il certificatore per fissare un sopralluogo presso l’edificio oggetto di controllo.

Il controllo dovrà essere concluso entro un termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Tali termini si interrompono in caso di richiesta di documentazione integrativa fino al ricevimento della stessa.

ESITO DEI CONTROLLI E COMUNICAZIONE

In caso di esito positivo, ARPA comunica a COA energia il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.

In caso di presunto esito negativo, ARPA comunica al certificatore energetico il risultato del controllo e fornisce la possibilità di effettuare un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione.

Successivamente, ARPA comunica a COA energia il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.

Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare il sopralluogo ARPA comunica al COA Energia che non è stato possibile effettuare il controllo sul certificato e l'esito negativo dello stesso.

Il COA energia, ricevuto il parere tecnico vincolante di ARPA, provvede ad informare il certificatore, ad aggiornarne lo stato delle contestazioni e a richiedere, come previsto dall'art. 53 comma 2 della l.r. 26/2012, in caso di esito negativo, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell'ACE.

Il certificatore è tenuto a trasmettere ad ARPA, nel medesimo termine, l'attestato corretto e la relativa documentazione informatica. Qualora il certificatore non ottemperi, durante il periodo di sperimentazione non saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 53 comma 2 della l.r. 26/2012 ma l'attestato errato verrà mantenuto nel campione da porre sotto esame per essere nuovamente verificato durante i primi controlli del periodo successivo alla sperimentazione.

ARPA verifica, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, che i valori di prestazione energetica globale e i relativi valori parziali ricalcolati dal certificatore rientrino negli stessi intervalli di tolleranza segnalati in fase di controllo e che le osservazioni puntuali dalla stessa formulate siano state recepite nella redazione del nuovo attestato. Nel caso in cui i nuovi valori di prestazione energetica non rientrino in tali intervalli di tolleranza a causa della diversa versione del software utilizzata ed in casi particolari che lo rendessero opportuno, ARPA può provvedere alla ridefinizione del range con la nuova versione del software e sulla base delle nuove condizioni eventualmente sopravvenute.

ARPA trasmette l'esito del controllo di secondo livello al COA energia, che provvede ad informare il certificatore e ad aggiornarne lo stato delle contestazioni.

Il certificatore energetico è tenuto a consegnare il nuovo attestato al proprietario dell'immobile.

Il COA energia trasmette periodicamente comunicazione riportante gli esiti dei controlli all'Assessorato Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro, nonché agli Ordini e Collegi professionali regionali.

c. CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE O SOSTANZIALE – FASE 2

NON CORRETTEZZA FORMALE

Sono da considerarsi casi di “non correttezza formale”, gli ACE che riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell'edificio non corrette, indipendentemente dall'influenza che le stesse abbiano sulla prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:

- numero unità immobiliari considerate;
- dati catastali;
- ubicazione;
- destinazione d'uso prevalente;
- tipologia di impianto di riscaldamento e/o relativo combustibile;
- tipologia di impianto di produzione di acqua calda sanitaria e/o relativo combustibile;

- tipologia di impianto di climatizzazione estiva e/o relativo combustibile;
- tipologia di impianto a FER;

NON CORRETTEZZA SOSTANZIALE

Nel caso di edifici residenziali, è considerato non corretto dal punto di vista sostanziale un ACE che presenti almeno una delle seguenti condizioni:

- riporta un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre quindici kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento;

oppure

- riporta valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva o la produzione di acqua calda sanitaria che si discostano di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre dieci kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.

Nel caso di edifici non residenziali, è considerato non corretto dal punto di vista sostanziale un attestato di certificazione energetica che presenti almeno una delle seguenti condizioni:

- riporta un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre sette kilowattora/metro cubo anno dal valore verificato in sede di accertamento;

oppure

- riporta valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l'illuminazione che si discostano di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre cinque kilowattora/metro cubo anno dal valore verificato in sede di accertamento;

L'ACE è da considerarsi non corretto dal punto di vista sostanziale anche nel caso in cui ARPA rilevi una grave anomalia relativa al calcolo della prestazione energetica, cioè:

- errori o mancanze tali da impedire la verifica puntuale del risultato finale;
- gravi errori nella definizione dell'oggetto edilizio su cui è calcolata la prestazione energetica o nella metodologia di calcolo utilizzata.

L'ACE è da considerarsi non corretto dal punto di vista sostanziale anche nel caso in cui ARPA non abbia potuto effettuare il controllo in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione necessaria nei tempi previsti o non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, per poter completare l'acquisizione dei dati necessari all'effettuazione del controllo.